

**REGOLAMENTO (CE) N. 3223/94 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1994

**recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, in base ai risultati dei negoziati commerciali multilaterali condotti nel quadro dell'Uruguay Round, occorre sottoporre a un nuovo regime l'importazione degli ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato; che il funzionamento di tale regime è basato su un raffronto tra il valore dei prodotti importati ed i prezzi d'entrata di cui alla tariffa doganale delle Comunità europee;

considerando che occorre precisare il concetto di « partita »;

considerando che la fornitura della maggior parte degli ortofrutticoli deperibili indicati nell'allegato del presente regolamento viene effettuata in base al regime commerciale della vendita in consegna, il che solleva particolari difficoltà per la determinazione del loro valore;

considerando che il prezzo d'entrata in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune deve essere pari o al prezzo fob dei prodotti considerati, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, o al valore in dogana di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(5)</sup>, o al valore forfettario all'importazione; che in effetti un sistema di valori forfettari all'importazione consente di applicare i risultati dell'Uruguay Round;

considerando che detti valori forfettari all'importazione devono essere calcolati in base alla media ponderata dei corsi medi dei prodotti di cui all'allegato importati in

provenienza dai paesi terzi e immessi sui mercati d'importazione rappresentativi degli Stati membri, diminuiti degli importi indicati all'articolo 173, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/94<sup>(7)</sup>, che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale dalla Commissione, per ogni origine e per i periodi indicati nell'allegato;

considerando che a tal fine gli Stati membri dovranno fornire regolarmente e in tempo utile tutte le informazioni prescritte dal presente regolamento ai servizi competenti della Commissione, affinché questi possano procedere al calcolo dei valori forfettari all'importazione;

considerando che si devono adottare disposizioni specifiche per il caso in cui i corsi dei prodotti di una determinata origine non siano disponibili;

considerando che l'importatore ha la possibilità di scegliere una classificazione tariffaria dei prodotti importati diversa da quella effettuata in base al valore forfettario all'importazione: che tuttavia, in tal caso e a determinate condizioni, tenuto conto fra l'altro delle fluttuazioni dei prezzi del mercato, è opportuno prevedere la costituzione di una cauzione pari all'importo dei dazi che l'importatore avrebbe pagato se la classificazione tariffaria della partita fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione; che la cauzione sarà svincolata se, entro un termine determinato, verrà fornita la prova che sono state rispettate le condizioni di smercio della partita; che, nel quadro dei controlli a posteriori, è opportuno precisare che si procede al recupero dei dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92; che è pertanto ragionevole prevedere che, nel quadro dei vari controlli, i dazi dovuti siano maggiorati di un interesse;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione, del 9 agosto 1974, che fissa le modalità d'applicazione del sistema dei prezzi di riferimento nel settore degli ortofrutticoli<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93<sup>(9)</sup>, resterà in vigore, per ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato, sino all'inizio della rispettiva campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 235 del 9. 9. 1994, pag. 6.

<sup>(8)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(9)</sup> GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 45.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

### Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento, si intende per « partita » la merce scortata da una dichiarazione di immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione di immissione in libera pratica deve riguardare soltanto merci aventi la stessa origine e classificate sotto un solo codice della nomenclatura combinata.

### Articolo 2

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato e durante i periodi indicati nel medesimo, ogni giorno di mercato gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, separatamente per origine :

a) i corsi medi rappresentativi dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché i corsi significativi rilevati su altri mercati per quantitativi ingenti dei prodotti importati, oppure, in mancanza di corsi sui mercati rappresentativi, i corsi significativi dei prodotti importati rilevati su altri mercati, e

b) i quantitativi totali corrispondenti ai corsi di cui alla lettera a).

2. I corsi di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono rilevati :

- per ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato,
- per l'insieme delle varietà e dei calibri disponibili e
- e nella fase importatore/grossista o nella fase grossista/dettagliante se i corsi nella fase importatore/grossista non sono disponibili. Essi sono diminuiti degli importi indicati ai primi due trattini dell'articolo 173, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma dell'articolo che precede si applica l'articolo 173, paragrafo 4 del regolamento suddetto.

3. I corsi rilevati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, qualora siano constatati nella fase grossista/dettagliante, sono prima diminuiti di un importo pari al 9 % per tener conto del margine commerciale del grossista e di un elemento pari a 0,6 ECU/100 kg per tener conto delle spese di manipolazione, delle tasse e dei dazi di mercato.

4. Sono considerati rappresentativi :

- i corsi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di questa categoria rappresentano almeno il 50 % delle quantità totali commercializzate,
- i corsi dei prodotti della categoria I, completati, ove i prodotti di questa categoria rappresentino meno del 50 % delle quantità totali commercializzate, dai corsi, rilevati tali e quali, dei prodotti della categoria II per

un quantitativo che permetta di raggiungere il 50 % delle quantità totali commercializzate,

- i corsi, rilevati tali e quali, dei prodotti della categoria II se non sono disponibili prodotti della categoria I, tranne che si decida di applicare loro un coefficiente di adeguamento qualora, a causa delle condizioni di produzione del paese d'origine, tali prodotti non presentino caratteristiche qualitative sufficienti per poter essere normalmente e tradizionalmente commercializzati nella categoria I.

Il coefficiente di adeguamento di cui al terzo trattino viene applicato ai corsi previa detrazione degli importi indicati al paragrafo 2.

### Articolo 3

1. Sono considerati rappresentativi i mercati seguenti :

- Regno del Belgio e Granducato del Lussemburgo Anversa, Bruxelles,
- Regno di Danimarca Copenaghen,
- Repubblica federale di Germania Amburgo, Monaco di Baviera, Francoforte, Colonia, Berlino,
- Repubblica ellenica Atene, Salonicco,
- Regno di Spagna Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao,
- Repubblica francese Rungis (Parigi), Marsiglia, Rouen, Dieppe, Perpignano, Nantes, Bordeaux, Lione, Tolosa,
- Irlanda Dublino,
- Repubblica italiana Milano,
- Regno dei Paesi Bassi Rotterdam,
- Repubblica austriaca Wien-Inzerdorf,
- Repubblica portoghese Lisbona, Porto,
- Repubblica finlandese Helsinki,
- Regno di Svezia Helsingborg, Stoccolma,
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Londra.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i giorni di mercato abituali dei mercati sopra indicati.

### Articolo 4

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato e durante i periodi indicati nel medesimo, ogni giorno feriale la Commissione calcola, separatamente per origine, un valore forfettario all'importazione pari alla media ponderata dei corsi medi rappresentativi di cui all'articolo 2, diminuiti di un importo forfettario di 5 ECU/100 kg nonché dei dazi doganali ad valorem.

2. Se per i prodotti di cui all'allegato e durante i periodi d'applicazione indicati nel medesimo viene fissato un valore forfettario a norma del presente regolamento, il

valore unitario ai sensi degli articoli da 173 a 176 del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica. In tal caso, esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1.

3. Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore.

4. I valori forfettari all'importazione restano in vigore fintantoché non vengano modificati.

5. In deroga al paragrafo 1, il valore forfettario all'importazione applicabile per un prodotto sarà pari — per il primo giorno dei periodi d'applicazione indicati nell'allegato e per i giorni successivi, fintantoché tale valore non sarà stato calcolato — all'ultimo valore unitario in vigore per tale prodotto ai sensi degli articoli da 173 a 176 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

6. Per la conversione in ecu dei corsi rappresentativi si utilizza il tasso rappresentativo di mercato calcolato per il giorno in questione.

7. I valori forfettari all'importazione, espressi in ecu, sono pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 5

1. Il prezzo d'entrata in base al quale i prodotti indicati nell'allegato sono classificati nella tariffa dognale delle Comunità europee dev'essere pari, a scelta dell'importatore :

a) o al prezzo fob dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio dognale della Comunità, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti.

Se i prezzi summenzionati superano di oltre l'8 % il valore forfettario all'importazione, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 per un importo pari al totale dei dazi che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata sulla base del valore forfettario all'importazione applicabile alla partita in causa ;

b) o al valore in dogana calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso, la deduzione dei dazi viene effettuata alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1.

In tal caso, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 per un importo pari agli importi dei dazi

che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile alla partita in causa ;

c) o al valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 4 del presente regolamento.

2. L'importatore dispone di un termine di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, nel limite di un termine di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo comma o per determinare il valore in dogana di cui al paragrafo 1, lettera b). In caso d'inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 3.

La cauzione costituita è svincolata, dietro presentazione alle autorità doganali delle prove riguardanti le condizioni di smercio.

In caso di mancata presentazione di tali prove, la cauzione viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi d'importazione.

3. Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 2 può essere prorogato dall'autorità competente per un periodo massimo di tre mesi a richiesta debitamente motivata dell'importatore.

4. Se, in occasione di una verifica, le autorità competenti constatano che le condizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per fissare l'importo dei dazi da riscuotere e che devono ancora essere riscossi, si tiene conto di un interesse calcolato tra la data d'immissione della merce in libera pratica e la data di riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

#### Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 2118/74 resta in vigore, per ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato, fino all'inizio della rispettiva campagna di commercializzazione 1995/1996.

#### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica, per ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato, all'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Codici NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
0702 00 15 0702 00 20 0702 00 25 0702 00 30 0702 00 35 0702 00 40 0702 00 45 0702 00 50	Pomodori	dal 1° gennaio al 31 marzo dal 1° al 30 aprile dal 1° al 14 maggio dal 15 al 31 maggio dal 1° giugno al 30 settembre dal 1° al 31 ottobre dal 1° novembre al 20 dicembre dal 21 al 31 dicembre
0707 00 10 0707 00 15 0707 00 20 0707 00 25 0707 00 30 0707 00 35 0707 00 40	Cetrioli	dal 1° gennaio a fine febbraio dal 1° marzo al 30 aprile dal 1° al 15 maggio dal 16 maggio al 30 settembre dal 1° al 31 ottobre dal 1° al 10 novembre dall'11 novembre al 31 dicembre
0709 10 40	Carciofi	dal 1° novembre al 31 dicembre
0709 90 71 0709 90 73 0709 90 75 0709 90 77 0709 90 79	Zucchine	dal 1° al 31 gennaio dal 1° febbraio al 31 marzo dal 1° aprile al 31 maggio dal 1° giugno al 31 luglio dal 1° agosto al 31 dicembre
0805 10 61 0805 10 65 0805 10 69	Arance dolci, fresche	dal 1° al 31 dicembre
0805 20 31	Clementine	dal 1° novembre al 31 dicembre
0805 20 33 0805 20 35 0805 20 37 0805 20 39	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), wilkings e simili ibridi di agrumi	dal 1° novembre al 31 dicembre
0805 30 30 0805 30 40	Limoni	dal 1° giugno al 31 ottobre dal 1° novembre al 31 dicembre
0806 10 40 0806 10 50	Uve da tavola (¹)	dal 21 luglio al 31 ottobre dal 1° al 20 novembre
0808 10 71 0808 10 73 0808 10 79 0808 10 92 0808 10 94 0808 10 98	Mele (²)	dal 1° al 31 luglio  dal 1° agosto al 31 dicembre
0808 20 47 0808 20 51 0808 20 57 0808 20 67	Pere (³)	dal 1° al 15 luglio dal 16 al 31 luglio dal 1° agosto al 31 ottobre dal 1° novembre al 31 dicembre
0809 10 20 0809 10 30 0809 10 40	Albicocche	dal 1° al 20 giugno dal 21 al 30 giugno dal 1° al 31 luglio

Codici NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
0809 20 31 0809 20 39 0809 20 41 0809 20 49 0809 20 51 0809 20 59 0809 20 61 0809 20 69	Ciliege	dal 21 maggio al 31 maggio dal 1° giugno al 15 luglio dal 16 al 31 luglio dal 1° al 10 agosto
0809 30 21 0809 30 29 0809 30 31 0809 30 39 0809 30 41 0809 30 49	Pesche (e pesche noci)	dall'11 al 20 giugno dal 21 giugno al 31 luglio dal 1° agosto al 30 settembre
0809 40 20 0809 40 30	Prugne	dall'11 al 30 giugno dal 1° luglio al 30 settembre

(<sup>1</sup>) Escluse le uve Imperatore del codice 0806 10 21, dal 1° al 31 gennaio.

(<sup>2</sup>) Escluse le mele da sidro del codice 0808 10 10, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre.

(<sup>3</sup>) Escluse le pere da sidro del codice 0808 20 10, presentate alla rinfusa dal 1° agosto al 31 dicembre.